

**N. R.G. 1501/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

Sezione V CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1501/2019** promossa da:

[redacted] (C.F. 01816330177), con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
elettivamente domiciliato presso il difensore

**ATTRICE**

contro

**BNL SPA** (C.F. 09339391006), con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv.  
[redacted], elettivamente domiciliata presso il difensore avv. [redacted]  
[redacted]

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

Nel merito:

- accertato e dichiarato che la convenuta banca, durante i rapporti intercorsi meglio specificati in premessa, in forza delle esplicitate, illegittime, causali, ha illegittimamente, anche previo accertamento dell'assenza di validi contratti e/o di specifiche valide pattuizioni contrattuali, applicato in danno dell'attrice voci di debito effettivamente non dovute per interessi ultra legali, e/o interessi usurari, tassi d'interesse creditori in misura inferiore a quelli legali, commissione massimo scoperto e messa a disposizione fondi e interessi in misura illegittima, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in assenza di valido contratto e di specifica pattuizione contrattuale ovvero in violazione del divieto dell'anatocismo, anche per illegittima applicazione dello jus variandi nonché il sistema delle valute fittizie, e quant'altro evidenziato nella premessa del presente atto, il tutto anche in violazione dell'obbligo di trasparenza e dei principi di buona fede e correttezza, anche previa declaratoria di inesistenza, nullità, illiceità e/o invalidità dei contratti, delle clausole e dei tassi applicati dalla banca, anche previo accertamento negativo dell'asserito credito dalla banca indicato quale saldo iniziale di cui all'estratto di conto corrente prodotto in giudizio avente la data più remota, anche previa declaratoria di inefficacia degli illegittimi addebiti in conto corrente come operati dalla banca,

- accertare e dichiarare il corretto saldo di dare/avere dei conti correnti di cui è causa alla loro rispettiva chiusura;
- condannare la banca convenuta alla ripetizione delle somme versate dalla correntista e non dovute ovvero dovute dalla banca a titolo di interessi creditorî, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nella complessiva misura di Euro 321.039,66, come risultante dalla perizia prodotta in causa, ovvero della minore o maggiore somma determinata in corso di causa anche mediante apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- condannare la convenuta al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta ex adverso, con condanna generica riservata la quantificazione a successivo giudizio.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario delle spese, oltre iva e cpa, ove dovute per legge, oltre al pagamento dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e alle spese di C.T.U..

**Per parte convenuta:**

in via preliminare gradata,

- ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, l'integrale carenza di prova documentale del fatto costitutivo dell'assunto diritto;
- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 05/02/2009 per il rapporto di conto corrente n. ~~3170~~, già intrattenuto presso la Filiale di Lumezzane (BS) della Banca e sul quale sono confluite le competenze dei correlati conti anticipo, del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice, nonchè la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;

nel merito,

- ritenere e dichiarare che tutte le domande di controparte sono integralmente infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese e, conseguentemente, rigettare le stesse in toto con qualunque statuizione;

in via subordinata,

- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dall'attrice con riferimento al solo rapporto di conto corrente bancario n.  già intrattenuto applicare al rapporto in questione le condizioni contrattualmente pattuite ovvero le norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile a tale rapporto l'art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000 e dell'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie, anche previa integrazione della C.T.U. svolta in corso di causa sulla base della continuità della documentazione disponibile e dei saldi originari (senza ipotesi presuntive e/o di raccordo) e delle osservazioni tecniche svolte dalla Banca in tale contesto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre ed articolare, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierna attrice, allegato di aver intrattenuto con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. il rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n. 003170, affidato mediante correlati conti, allegato che, in relazione a tale rapporto, sorto anteriormente

al 31.12.1996, non ricordava di aver mai sottoscritto il contratto di conto corrente, ritenuto che tale contratto fosse inesistente e/o nullo, per carenza dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge, segnalava, anche nel caso la convenuta avesse prodotto il contratto nel corso del giudizio, la nullità dello stesso e delle clausole contrattuali in esso contenute, anche riguardo alla capitalizzazione degli interessi, all'applicazione di interessi ultralegali, commissioni, spese e valute, poiché privi anche dei requisiti di sostanza richiesti dalla legge a pena di nullità.

Nello specifico, premesso che il rapporto di conto corrente n.  era stato affidato sin dalla sua origine, lamentava l'applicazione di tassi d'interesse in misura ultralegale, accreditando, per contro, tassi d'interessi creditorî in misura inferiore a quelli legali in assenza di convenzione scritta e in violazione dell'art. 1284 c.c. nonché, comunque, delle specifiche disposizioni in materia di contratti bancari.

Lamentava inoltre l'addebito della commissione di massimo scoperto in assenza di alcun accordo scritto, segnalando che tale commissione era priva di alcuna legittimazione causale, e in ogni caso, indeterminata nell'importo.

Contestava la legittimità delle variazioni della misura degli interessi debitori e creditorî, nonché la misura della commissione di massimo scoperto, in forza di decisioni unilaterali ed arbitrarie da parte dell'Istituto di credito, senza preventiva informativa alla correntista né sua accettazione.

Contestava l'illegittima capitalizzazione degli interessi, contestava l'accredito delle somme versate sul conto con decorrenza sensibilmente successiva a quello della effettiva operazione e l'addebito sul medesimo conto delle somme con decorrenza antecedente a quella della operazione stessa.

Contestava l'addebito di spese in assenza di specifica pattuizione.

Contestava l'addebito di lire 45.069.459, pari ad euro 23.276,43, relativamente al primo estratto conto da ella prodotto.

Chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in corso di rapporto oltre alla condanna al risarcimento del danno causato al "*normale e corretto svolgimento della sua impresa commerciale*" dall'addebito di costi non dovuti lamentando la violazione, ad opera della convenuta, del principio e criterio di buona fede e correttezza.

Concludeva pertanto come in epigrafe indicato.

Si costituiva la Banca Nazionale del Lavoro che, in via preliminare, contestava la sussistenza della prova del fatto costitutivo della domanda con riferimento alla mancata allegazione del contratto relativo al rapporto di conto corrente contestato e dei relativi estratti conto completi, analitici e scalari, dalla data di accensione del rapporto.

Eccepiva la prescrizione della domanda di ripetizione con riguardo agli addebiti precedenti il decennio dalla notificazione dell'atto di citazione segnalando che, in assenza di prova scritta della conclusione dei contratti di affidamento, tutte le rimesse effettuate sul conto corrente dovevano ritenersi solutorie.

Eccepiva inoltre la decadenza dalla contestazione delle risultanze degli estratti del conto corrente.

Nel merito rilevava che, con riferimento al periodo non coperto da prescrizione, la capitalizzazione degli interessi era avvenuta in conformità alla legge e, quanto agli interessi ultralegali, rilevava che aveva inviato: periodici estratti conto in cui risultavano indicate le intervenute variazioni delle condizioni e dei tassi applicati e il riepilogo annuale di tutte le condizioni e dei tassi applicati al rapporto.

Segnalava inoltre di aver comunicato, anche mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i tassi e le condizioni applicate ai rapporti in essere.

Asseriva la piena legittimità della commissione di massimo scoperto contestando che la sua pattuizione fosse rilevante ai fini della determinazione del TEG da raffrontare al tasso soglia ai fini della verifica

del rispetto della normativa antiusura.

Chiesta, in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per l'omesso previo espletamento del procedimento di mediazione, concludeva per il resto come in epigrafe indicato.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa, istruita mediante acquisizione di documenti e CTU, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate.

Le parti hanno ampiamente argomentato in merito alla distribuzione dell'onere della prova nel caso di procedimento instaurato dal cliente che lamenta la nullità del contratto bancario per assenza del requisito della forma scritta.

Tali considerazioni sono da ritenersi superate dall'acquisizione, intervenuta in sede di operazioni peritali, del contratto di conto corrente ad opera del CTU.

Sotto tale profilo deve rilevarsi infatti che le Sezioni Unite della Suprema Corte con i più recenti arresti hanno notevolmente ampliato i poteri del CTU di acquisire documentazione in sede di operazioni peritali arrivando ad affermare che *“in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.”* (C. Cass. S.U. 3086/2022).

Parte convenuta ha contestato la possibilità di procedere alla rettifica del saldo del conto corrente per non aver parte attrice prodotto copia integrale degli estratti conto.

Sul punto è opportuno il richiamo alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha escluso che la mancata produzione integrale degli estratti del conto corrente sia di ostacolo al loro accoglimento potendo le varie rimesse essere provate aliunde e potendo la domanda essere limitata ad un solo periodo di vigenza del rapporto, quello per il quale sono stati prodotti gli estratti del conto corrente (sul punto cfr. C. Cass. 20621/21, 5887/21, 29190/20 alle cui motivazioni si rinvia).

Manifestamente infondata è l'eccezione di parte convenuta di decadenza dalle contestazioni dell'estratto del conto corrente per decorso del termine di sei mesi dalla comunicazione. Come da giurisprudenza consolidata *“ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell' estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Ne consegue che la contestazione relativa alla titolarità di un determinato strumento finanziario regolato in conto corrente (nella specie, un buono postale ordinario) non è preclusa dalla decadenza ex art. 1832 c.c., riguardando non già la verità delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato”* (cfr. C. Cass. 23421/2016).

Rimessa all'esito dell'esame delle questioni di merito l'eccezione di prescrizione si osserva che la domanda di dichiarazione di nullità del contratto per assenza di forma scritta deve essere respinta a fronte dell'acquisizione di copia sottoscritta del contratto di cui si è già detto.

Quanto all'invalidità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi, il contratto di conto corrente contiene indicazione del tasso debitore da ritenersi operante per le operazioni "extra fido" considerando che il contratto di conto corrente non contiene contestuale pattuizione di concessione di fido.

Quanto all'affidamento del contratto tra i documenti acquisiti dal CTU vi è una costituzione di pegno a garanzia delle aperture di credito ivi indicate (cfr. allegati alla CTU parte 2 pag. 92).

Vi è pertanto prova documentale delle conclusioni di contratti di apertura di credito senza che emerga dal contratto quale sia il tasso debitore pattuito.

E' pertanto pienamente condivisibile l'operato del CTU che ha riconteggiato il saldo del rapporto di conto corrente applicando le pattuizioni contrattuali con riguardo alle passività extrafido e applicando il tasso legale con riguardo alle passività entro fido.

Sul punto il CTU, senza contestazione alcuna ad opera delle parti, ha utilizzato, in conformità al disposto dell'art. 117 TUB, i tassi minimi e massimi dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la chiusura delle competenze in quanto criterio maggiormente favorevole per il correntista.

La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte esclude la validità delle pattuizioni relative all'anatocismo per il periodo precedente l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. C. Cass. 2374/99 e successive conformi).

Quanto al periodo successivo la delibera ha previsto la possibilità di adeguare i rapporti pendenti alla nuova normativa (che prevedeva la possibilità di capitalizzare gli interessi purché con medesima periodicità per gli interessi attivi e passivi) previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da effettuare entro il 30 giugno 2000, della clausola di reciprocità e previa comunicazione al correntista, da effettuare entro il 30 dicembre 2000, delle nuove condizioni che non siano peggiorative delle precedenti applicate.

Nel caso in esame in assenza di prova della comunicazione al cliente il CTU ha correttamente escluso dal conteggio ogni capitalizzazione anche per il periodo successivo.

Il conteggio è stato correttamente svolto depurando delle spese non previste nel contratto di conto corrente mentre le valute, in assenza di diversa pattuizione, sono state applicate in relazione alla data dell'operazione.

Quanto alla commissione di massimo scoperto l'unica pattuizione contrattuale che pare riferibile a tale clausola è la dizione "cms 0,375" contenuta nel contratto di conto corrente che non pare sufficiente a identificare le caratteristiche essenziali dell'onere imposto al correntista sicché, anche in questo caso, è corretto il conteggio del saldo depurando della commissione di massimo scoperto stante l'indeterminatezza della clausola che la regola.

Quanto all'eccezione di prescrizione è noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n. 24418/2010, hanno diversificato il *dies a quo* dell'azione di ripetizione di indebito (pacificamente decennale) in relazione alla tipologia di rimesse ripristinatorie o solutorie per tali ultime intendendosi quelle effettuate su un conto corrente non affidato - e con saldo passivo - o su un conto corrente affidato - ma oltre il limite dell'affidamento-.

Secondo la Suprema Corte il *dies a quo* del periodo prescrizione deve essere individuato:

- nel giorno dell'estinzione del conto corrente, nel caso in cui non si siano verificati in precedenza versamenti a carattere solutorio;
- nel giorno di ogni singolo versamento nel caso di versamento solutorio, dato che questo legittima immediatamente all'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito.

Inoltre le Sezioni Unite hanno definitivamente chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'Istituto di credito convenuto in giudizio, che eccipe la prescrizione, possa ritenersi soddisfatto con l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e dalla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 15895/2019).

La prova della sussistenza di un contratto di affidamento ai fini della verifica della natura ripristinatoria delle rimesse grava sull'attore in ripetizione, che è onerato di provare il fatto impeditivo all'eccezione di prescrizione costituito dalla natura ripristinatoria delle rimesse effettuate.

Ciò posto questo Giudice condivide l'impostazione di parte della giurisprudenza di merito che ritiene che il cliente possa provare la sussistenza del contratto di affidamento anche in forza di elementi indiziari.

Premesso infatti che la nullità dei contratti bancari per assenza di forma scritta è una nullità di protezione, che può essere eccepita solo dal cliente o sollevata d'ufficio dal Giudice ma solo nell'interesse di questi, nulla esclude che la prova della conclusione del contratto di affidamento nell'interesse del cliente possa essere offerta aliunde.

Nel caso in esame l'esistenza degli affidamenti emerge dalla stessa documentazione prodotta da parte convenuta in sede di operazioni peritali in cui all'atto della costituzione di un pegno vengono indicate le linee di credito garantite (cfr. allegati alla CTU parte 2 pag. 92).

Ultima precisazione concerne le modalità di accertamento della natura solutoria o meno dei versamenti che deve essere effettuato in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza 9141 del 19.05.2020, alla cui motivazione si rinvia, secondo cui: *“per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento...”*.

Il CTU nel primo elaborato ha individuato quale atto interruttivo la raccomandata del 6 novembre 2013 retrodatando la data al 30 ottobre 2013 nel secondo elaborato. La comunicazione del 6 novembre, non contenendo alcuna intimazione al pagamento, non può costituire atto interruttivo che deve essere più correttamente collocato alla data dell'atto introduttivo della mediazione datato 18 novembre 2013 (doc. 43 di parte attrice).

Stante la limitata discrasia tra le due date e in assenza di contestazioni delle parti deve comunque ritenersi corretto il conteggio effettuato dal CTU che applicando tutti i principi sopra indicati ha rideterminato in euro 269.446,78 in avere il saldo del conto corrente alla data di chiusura.

In considerazione di quanto sopra parte convenuta dovrà pertanto corrispondere all'attrice, a titolo di ripetizione dell'indebito, la somma di euro 269.446,78 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Quanto alla decorrenza degli interessi sulla somma di cui sopra si osserva che non vi è prova della mala fede dell'accipiens considerando che la buona fede non è esclusa dalla colpa grave (cfr. C. Cass. 23543/16) e che la mala fede non può ritenersi implicita nella violazione di norme imperative (cfr. C. Cass. 13424/21).

Parte attrice ha altresì chiesto la condanna generica al risarcimento del danno conseguente all'illegittimità degli addebiti sul conto corrente. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte *“ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria*

*e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l' accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto" (cfr. C. Cass. 21326/18).*

Orbene è indubbio che, secondo una valutazione meramente probabilistica, l'addebito in conto corrente di costi ed interessi non dovuti, riducendo la disponibilità economica, possa privare la correntista della possibilità di reinvestire tali somme o la possa aver indotto a ricorrere ad altre forme di provvista per sostenere i costi ordinari.

L'effettiva sussistenza di tale danno e la sua quantificazione dovrà in ogni caso essere oggetto di separato giudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate in euro 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge oltre rimborso CU e marca.

Spese di CTU definitivamente in capo a parte convenuta nei rapporti interni.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice la somma di euro 269.446,78 oltre interessi dalla domanda, a titolo di ripetizione di indebitato per le causali di cui in parte motiva;

condanna parte convenuta a risarcire il danno subito da parte attrice, da quantificarsi in successivo giudizio, in conseguenza degli addebiti illeciti di cui in parte motiva.

Spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, 19 dicembre 2022

Il Giudice  
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209